

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1690)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, concernente disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro di adeguamento delle norme sull'imposizione fiscale alle mutate esigenze dell'Amministrazione finanziaria sono state ultimamente approvate talune disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette. In particolare, con le leggi 4 novembre 1981, n. 626, e 1° dicembre 1981, n. 692 — quest'ultima di conversione del decreto-legge 2 ottobre 1981,

n. 546 — sono stati anticipati i termini e modificate le modalità per i versamenti diretti di talune ritenute su redditi di capitale. Si è venuta così evidenziando una linea di tendenza, anticipatrice della più generale innovazione sulla disciplina della riscossione, volta a condurre alle sezioni di tesoreria i versamenti delle ritenute sui redditi di cui sopra e ad anticipare i relativi termini.

Il decreto allegato incide ora nella sfera di applicazione del secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente alle ritenute eseguite dalle aziende ed istituti di credito sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti e correntisti. Come è noto, il versamento di siffatte ritenute deve avvenire entro due mesi dalla chiusura del periodo di imposta. Si tratta di un versamento a saldo, in quanto le aziende ed istituti di credito devono versare in acconto un importo pari a nove decimi delle suddette ritenute con due versamenti da effettuarsi, in parti uguali, il 31 luglio e il 30 novembre. Finalità delle innovazioni proposte è quella di ridurre di un mese il termine previsto per il versamento delle ritenute operate e conseguentemente anticipare altresì i versamenti di acconto da parte delle aziende ed istituti di credito ai mesi di giugno e di ottobre (anzichè in quelli di luglio e novembre).

Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti della nuova normativa si è tenuto conto che la maggior parte delle aziende ed istituti di credito chiudono il bilancio al 31 dicembre di ciascun anno, per cui già a partire dal saldo delle ritenute relative al 1981 trova attuazione l'anticipato versamento previsto dalla norma che si propone.

In tal senso dispongono gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge in rassegna. Per effetto degli articoli 1 e 2 si assicura un anticipato versamento in tesoreria di circa millequattrocento miliardi quale saldo delle ritenute effettuate sugli interessi maturati nel periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1981 sui depositi e conti correnti bancari.

La disposizione dell'articolo 4 proroga di un anno i termini previsti dalle vigenti disposizioni (che altrimenti scadrebbero il 31 dicembre del corrente anno) per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Va infatti tenuto presente che alla data del 31 dicembre 1981 scadono:

il termine per eseguire accertamenti sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1976;

il termine per eseguire accertamenti su posizioni di contribuenti che hanno omesso di presentare nell'anno 1975 la dichiarazione dei redditi relativa ai redditi posseduti nel 1974;

il termine per eseguire accertamenti sulle dichiarazioni IVA presentate nel 1977;

il termine per eseguire accertamenti su posizioni di contribuenti che hanno omesso di presentare nell'anno 1976 la dichiarazione IVA relativa all'imposta dovuta per il 1975.

A questo proposito va ricordato che nel disegno di legge (Atto Camera n. 1507) recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto erano previste disposizioni volte a consentire ai contribuenti di presentare dichiarazioni integrative che avrebbero avuto rilevanza agli effetti delle sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi e di quelle sul valore aggiunto. Per la tardività delle dichiarazioni e delle liquidazioni e per le altre violazioni commesse dai contribuenti nei periodi di imposta compresi nelle dichiarazioni integrative presentate, non si sarebbe fatto luogo alla applicazione di sanzioni amministrative.

Nel corso del dibattito parlamentare il Governo ha presentato emendamenti volti ad ampliare il contenuto delle previsioni normative sopra ricordate e, alla luce di talune disposizioni intese ad agevolare la definizione delle pendenze tributarie, è stata ipotizzata « la sospensione degli accertamenti » fino alla scadenza del termine stabilito per la presentazione di dichiarazioni integrative prorogando di un anno i termini di decadenza per l'accertamento.

La disposizione di proroga contenuta nel presente decreto-legge tiene quindi conto delle linee del provvedimento di clemenza sottoposto all'esame del Parlamento e tende ad assicurare una sua più ampia sfera di applicabilità determinando, per il maggior numero di contribuenti, un tangibile interesse agli effetti della definizione agevolata anche delle annualità più remote.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sotto questo profilo la norma non vulnera i principi cui si ispira la riforma tributaria quanto ai rapporti contribuente-fisco, stante il carattere assolutamente eccezionale di una disposizione che si colloca nell'ottica di una situazione anch'essa eccezionale, quale quella che consiglia l'adozione di un provvedimento straordinario per la definizione agevolata, più ampia possibile, delle pendenze pregresse, necessitata dall'introduzione di

una nuova e più rigorosa disciplina per la repressione dell'evasione.

* * *

Le innovazioni proposte rivestono carattere di estrema urgenza e necessità in quanto assicurano, in presenza di termini di prossima scadenza, sia un più immediato afflusso di talune entrate in Tesoreria sia la continuità dell'azione amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, recante disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981.

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le modifiche apportate con l'articolo 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, aggiunto con la legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3, secondo comma e 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

Art. 2.

Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il n. 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis) nel termine di un mese dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera e); ».

La disposizione del presente articolo si applica a partire dai versamenti che devono essere eseguiti relativamente alle ritenute sui redditi maturati nel periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1981. Per il primo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

versamento da effettuare entro il termine stabilito dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, qualora il versamento stesso non sia inferiore al 95 per cento di quello dovuto e si provveda al versamento della differenza entro il mese successivo alla scadenza del predetto termine.

Art. 3.

L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificato, da ultimo, dall'articolo 2, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è sostituito dal seguente:

« Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno e il 31 ottobre. ».

Art. 4.

Al fine di assicurare l'applicazione di norme per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposte sul reddito e sul valore aggiunto anche ai periodi d'imposta per i quali i termini per gli accertamenti e le rettifiche scadono il 31 dicembre 1981, i termini stessi sono prorogati al 31 dicembre 1982.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA